



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITÀ ED AI SERVIZI SOCIALI
Settore Sanità

Sede: Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari

Prot.: 24/

8730/6

16 MAR. 2005

Bari,

Al Direttori Generali
Delle Aziende Usi
Delle Aziende Ospedaliere
Degli IRCCS pubblici
Degli Enti Ecclesiastici
Loro Sedl

E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali
Del Medici di Medicina Generale
Del Pedlati di Libera Scelta
Degli Specialisti Ambulatoriali Interni
Loro Sedl

Al RIP del SISR
Taranto

Alla Svmservice
Bari

OGGETTO: PRESCRIZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DA PARTE DEGLI SPECIALISTI.

Pervengono numerose segnalazioni in merito a medici specialisti che, nel caso in cui ritengano necessaria l'erogazione di ulteriori prestazioni, redigono una relazione medica su ricetta non del SSN (ricetta bianca) e la consegnano al paziente affinché questi si rivolga al Medico di Base per la trascrizione su ricetta del SSN (ricetta rossa). Tale comportamento ovviamente comporta un notevole disagio per i cittadini che, pur soffrendo di una patologia in atto o in remissione, sono costretti a recarsi dal proprio medico di base, secondo gli orari di ambulatorio, per poter successivamente prenotare la nuova prestazione; ciò comporta oltre all'ovvio disagio legato allo spostamento, che in taluni casi potrebbe essere molto oneroso a seconda della patologia in questione, anche un ritardo nella prenotazione della nuova prestazione.

E' il caso di ricordare che i Medici Specialisti sono destinatari del ricettario del SSN, proprio per consentire loro di prescrivere direttamente, e senza ulteriori mediazioni, le eventuali ulteriori indagini diagnostiche che si rendono necessarie per rispondere al quesito o al sospetto diagnostico formulato dal Medico di Base all'atto della prescrizione della prima prestazione.

A tal fine, quindi, è necessario che le Aziende Usi, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS pubblici e gli Enti Ecclesiastici, assegnino a tutti i medici, che erogano prestazioni specialistiche, apposito ricettario del SSN. Tale ricettario deve essere utilizzato in tutti i casi in cui, a giudizio dello stesso medico erogatore, si rendano necessarie ulteriori prestazioni diagnostiche oltre a quelle prescritte dal Medico di Base.

Al fine di rispettare sia le ordinarie regole sulla responsabilità personale dei medici, sia per ottemperare alle nuove disposizioni nazionali in tema di ricettari, che prevedono la individuazione dei medici prescrittori esclusivamente mediante il codice della ricetta, il ricettario deve essere assegnato in via personale ed esclusiva a ciascun medico, ed è esclusa la assegnazione alla generica struttura o ambulatorio.

Dal punto di vista della registrazione di tali assegnazioni, si ricorda che nel corso del 2004 sono stati erogati corsi per tutti gli Enti in indirizzo, finalizzati a mettere tutti gli operatori addetti alla distribuzione dei ricettari, nelle condizioni di assegnare i codici identificativi individuali a ciascun medico destinatario del ricettario. Ovviamente, una volta assegnato il codice, il medico sarà sempre identificato da esso, anche in caso di ritiro

Eni Ricette Specialisti

1

2800



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITÀ ED AI SERVIZI SOCIALI Settore Sanità

Sede: Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari

successivo di ulteriori ricettari. Per i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni convenzionati con le Usl, il codice da utilizzarsi è quello personale assegnato all'atto della convenzione, già in possesso dei Medici in questione.

I medici erogatori di prestazioni specialistiche devono utilizzare tali ricettari anche nei casi in cui procedano successive prestazioni specialistiche di controllo finalizzate alla verifica del decorso delle patologie. Ad esempio, nel caso di una visita specialistica, il medico riceve la richiesta di sottoporre ad ulteriore controllo il paziente a distanza di tempo, dovrà seduta stante compilare la ricetta con la richiesta di visita di controllo e consegnarla al paziente così da consentirgli la prenotazione tempestiva.

Nei casi in cui, nel corso della erogazione di una prestazione specialistica il medico ravvisi la necessità di una ulteriore prestazione che può essere erogata seduta stante e senza prenotazione, dovrà farlo, garantendo comunque il pagamento della compartecipazione alla spesa (ticket), senza richiedere ulteriori formalità al paziente. In tal caso, tuttavia, non dovrà essere alterata la ricetta originale del medico di base, ma l'erogatore dovrà compilare una nuova ricetta di cui egli stesso risulterà prescrittore ed erogatore. I casi di alterazione della ricetta originale del medico di base sono da escludersi, anche ai fini delle norme dettate dagli Accordi Regionali Integrativi con i MMG ed i PLS, che escludono la computabilità a loro carico delle prestazioni non prescritte in via diretta.

Quanto sino ad ora esposto è riferito ai Medici dipendenti delle strutture in indirizzo nonché ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni.

Naturalmente gli specialisti in questione devono utilizzare tali ricettari per la cura dei pazienti che sono affidati alle cure dell'Unità Operativa presso cui prestano servizio ed esclusivamente negli orari e per le funzioni loro assegnate nell'ambito del SSN.

Tale uso dei ricettari deve intendersi esteso, oltre che al caso di erogazione di prestazioni diagnostiche che richiedano ulteriori approfondimenti, anche al caso in cui la erogazione di prestazioni specialistiche di tipo terapeutico richieda controlli di tipo diagnostico, ad esempio per valutare la risposta alla terapia, per verificare la presenza di eventuali stati morbosi controindicanti, e così via.

Richiamando le SS.LL. alla rilevanza di quanto qui esposto al fine di facilitare l'accesso dei cittadini alle cure del SSN, si confida in una puntuale osservanza.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(SILVIA PAPINI)